



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 844 DEL 20-12-2013

ORDINANZA

**(N. 38 DEL 20-12-2013)
SINDACO**

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DALLE POLVERI SOTTILI (PM10) - ATTIVAZIONE 3° MODULO - ANNO 2013

IL VICE SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che, tra l'altro, la sopra citata deliberazione:

- individua i Comuni quali autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010, degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce i criteri secondo i quali i Sindaci dei Comuni attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;
- stabilisce le modalità in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento del valore limite ai Sindaci dei Comuni, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio;
- stabilisce che i Sindaci dei Comuni individuati trasmettano alla Regione l'elenco degli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa deliberazione regionale;
- stabilisce che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento stesso, gli interventi individuati, fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;
- ha abrogato la precedente deliberazione della Giunta Regionale 246/2010;

RILEVATO, dall'allegato 1 della suddetta Deliberazione, che il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nell'"*Agglomerato di Firenze*", con tre stazioni di riferimento (FI-Boboli, FI-Bassi e FI-Scandicci Buozzi), e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, tenuti all'adozione degli interventi contingibili;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite giornaliero per il materiale particolato fine PM10, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35;

RICORDATO che con la D.G.R. n. 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dall'1.1.2011 e che la normativa

comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, il Sindaco di Sesto Fiorentino, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

CONSIDERATO che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all'art. 4 della D.G.R. n. 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

PRESO ATTO che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell'Agglomerato di Firenze, per la definizione degli interventi contingibili, convocando appositi incontri di concertazione;

VISTA la nota del 09/02/2011, protocollo n. 6753 con la quale l'Amministrazione di Sesto Fiorentino ha trasmesso alla Regione Toscana l'elenco degli interventi contingibili da mettere in atto per limitare l'emissione del particolato atmosferico PM₁₀;

VISTA la nota della Provincia di Firenze prot. 94984 del 01/03/2012, con la quale ha comunicato alla Regione Toscana le modifiche ai provvedimenti urgenti relativi al secondo e terzo modulo attuate nel corso del 2011, così come concordate dai Comuni dell'Agglomerato di Firenze;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 08/02/2011, che approva i provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2012 che modifica la suddetta DGC n. 21/2011, recependo quando contenuto nella nota della Provincia di Firenze sopra citata;

VISTE le Ordinanze sindacali n. 1/2013 e n. 821/2013, con le quali sono stati attivati rispettivamente i provvedimenti del primo e secondo modulo stabiliti con le suddette delibere;

RILEVATO che in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m³ di PM₁₀, Arpat ne dà comunicazione giornaliera al Comune tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento; il Sindaco attiva i provvedimenti urgenti stabiliti, a partire dal giorno successivo all'emissione di apposita ordinanza;

TENUTO conto della comunicazione di ARPAT, pervenuta alla scrivente amministrazione in data 20/12/2013, con la quale è stato comunicato per i giorni 17, 18 e 19 dicembre 2013 il superamento del valore limite di 50 µg/m³ per l'inquinante PM₁₀;

RILEVATO che la suddetta comunicazione avviene per il superamento dei limiti per tre giorni naturali consecutivi, oltre 15 ed entro 35 superamenti dall'inizio dell'anno in corso;

PRESO ATTO quindi che debbano essere attuati i provvedimenti del terzo modulo, stabiliti con DGC n. 21 del 08/02/2011, così come modificati con DGC n. 36/2012;

DATO ATTO che il Sindaco Gianni Gianassi risulta essere assente, in quanto in missione all'estero, come si evince dalla Delibera della Giunta Comunale n. 165 del 19.11.2013;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.lgs 267/2000 "Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo";

RICORDATO altresì che, in forza del decreto sindacale n. 8 del 12.06.2009, ricopre la carica di Vicesindaco del Comune di Sesto Fiorentino la sig.ra Ivana Niccoli;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) a decorrere dalle ore 8,30 del 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi dal giorno 21/12/2013:

- a) il divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nel centro abitato di Sesto Fiorentino.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 53, lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive;
- Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1. B o normative successive;
- Autovetture Diesel Euro 2 ed Euro 3 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive;
- Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 54, lettera c), d), e), h), i) (N1, N2 ed N3) non conformi alla direttiva 91/542/CE .punto 6.2.1 B o normative successive;

STABILISCE

1) Che sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto 1.a), i seguenti veicoli:

- I. autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);

- II. veicoli a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- III. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e delle Pubbliche Amministrazioni, solo se in servizio di istituto;
- IV. veicoli per soccorso e assistenza sanitaria, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- V. veicoli adibiti all'igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti nonché i servizi di spazzamento stradale;
- VI. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- VII. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autocertificazione;
- VIII. veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
- IX. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- X. veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
- XI. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- XII. veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- XIII. veicoli del servizio di car sharing;

DISPONE

- 1) la validità della presente ordinanza per quattro giorni naturali consecutivi, fino al giorno 24/12/2013 compreso, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;
- 2) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Sesto Fiorentino;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per i controlli di competenza;

- 4) la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento;
- 5) la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con una somma da 25 Euro a 500 Euro.

Sesto Fiorentino, 20-12-2013

IL VICE SINDACO
IVANA NICCOLI
